

Il nuovo ordinamento ha dato facoltà agli interessati di mantenere il trattamento assicurativo, ma esso comporta necessariamente che il pagamento dei premi di assicurazione venga fatto in rate mensili, in coincidenza col pagamento degli stipendi, mediante trattenuta sugli stipendi stessi.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dal quale dipende il personale di cui trattasi, e al quale incombe il compito di pagare i premi all'Istituto, ha espresso il desiderio che l'ammontare dei singoli premi di assicurazione rimanesse invariato, ossia che i premi stessi non fossero maggiorati dell'interesse di frazionamento derivante dal pagamento rateale mensile, e ciò allo scopo di non aumentare ulteriormente l'onere degli interessati.

Al riguardo è stato proposto:

a) che la tassa erariale del 2%, di cui alla Legge 30 dicembre 1923 n. 3281, già gravante sulle assicurazioni di cui trattasi, venga ridotta allo 0,50% dei premi, in analogia a quanto è disposto dalla legge 7 aprile 1930, n. 546 per le assicurazioni integrative degli impiegati dello Stato (il provvedimento sarebbe sanzionato nel R. Decreto, in corso di preparazione, che contorna le norme per l'attuazione del